

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1970

(31<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente COLLEONI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione e approvazione con modificazione:

« Modifica all'articolo 5, lettera d), della legge 12 marzo 1968, n. 316, sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (1222) (D'iniziativa del senatore Banfi):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 391, 395, 396, 397, 398
BRUGGER . . . . .	395, 396
CATELLANI, <i>relatore</i> . . . . .	392, 394, 395, 396, 397, 398
FUSI . . . . .	393, 396, 397, 398
MAMMÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .	394 395, 396, 397, 398
SOTGIU . . . . .	393, 394, 395
ZANNINI . . . . .	394, 395, 396

*La seduta ha inizio alle ore 10,40.*

*Sono presenti i senatori: Berlanda, Bonadies, Brugger, Catellani, Colleoni, De Vito, Dosi, Filippa, Fusi, Gatto Simone, Mam-*

*mucari, Merloni, Moranino, Scipioni, Sotgiu, Trabucchi e Zannini.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Mammì.*

SCIPIONI, *segretario legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione con modificazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Banfi: « Modifica all'articolo 5, lettera d), della legge 12 marzo 1968, n. 316, sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (1222)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Banfi: « Modifica all'articolo 5, lettera d), della legge 12 marzo 1968, n. 316, sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Artico unico.*

La lettera *d*) dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 316, è sostituita dalla seguente:

« *d*) essere in possesso del titolo di studio di scuola dell'obbligo ».

C A T E L L A N I , *relatore.* Il disegno di legge d'iniziativa del senatore Banfi e che oggi è all'esame della nostra Commissione, tende ad eliminare un notevole ed imbarazzante contrattempo che si è manifestato nel corso dell'applicazione della legge 12 marzo 1968, n. 316, che regola la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio. Alla lettera *d*) dell'articolo 5 della legge menzionata si prescrive che gli aspiranti all'iscrizione nel ruolo transitorio degli agenti e rappresentanti, riservato a coloro che intendono iniziare l'attività di agente e rappresentante, devono essere in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado.

Si verifica sovente che le apposite commissioni costituite presso le Camere di commercio si trovino ad esaminare domande d'iscrizione al ruolo transitorio avanzate da persone che, avendo completato la loro istruzione prima che fosse esteso l'obbligo scolastico sino al 14° anno di età, non sono in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado.

Il relatore, che ha presieduto una di queste commissioni, può testimoniare della situazione imbarazzante in cui si viene a trovare in questi casi la Commissione stessa che, stando alla lettera della legge, deve negare ingiustamente l'iscrizione al ruolo alle persone che completeranno la scuola dell'obbligo senza conseguire un titolo di scuola secondaria di primo grado, oppure devono ricorrere ad interpretazioni, non so quanto giuridicamente valide, per assimilare eventuali corsi post-elementari al titolo di scuola secondaria di primo grado.

Sostituendo, come propone il disegno di legge in esame, alle parole: « licenza di scuola secondaria di primo grado », le parole: « licenza di scuola dell'obbligo », si risolve equamente ogni problema. Poichè risulta chiaro, in tal modo, che per coloro che completarono l'istruzione prima dell'estensione dell'obbligo scolastico sino al 14° anno di età, basterà la licenza di quinta elementare per ottenere l'iscrizione nel predetto ruolo transitorio, mentre per coloro che ricadono nell'obbligo scolastico sino al 15° anno la dizione « licenza di scuola dell'obbligo » significa e prescrive chiaramente licenza di scuola secondaria di primo grado.

Per queste considerazioni, evidenziando il fatto che la modifica avanzata permetterà di risolvere con equità numerose contestazioni tuttora pendenti presso le menzionate commissioni ed eviterà che altre se ne formino, propongo il disegno di legge n. 1222 all'approvazione della Commissione.

A questa brevissima relazione devo aggiungere una considerazione che si riferisce all'interrogazione presentata dal collega Fusi al Ministro dell'industria e del commercio, interrogazione che segnala come varie Commissioni provinciali escludono dall'iscrizione al ruolo degli agenti e dei rappresentanti di commercio i piazzisti e i viaggiatori di commercio sprovvisti di lettera di incarico. A me pare che a questo punto la cosa vada chiarita in modo estremamente razionale: tutti coloro che vendono per conto di una ditta o di un'azienda o sono dipendenti di quell'azienda e risultano iscritti nel libro paga con regolare contratto, o devono avere una lettera di incarico. Qualora le ditte non forniscano la lettera di incarico si deve ritenere che tale mancanza avvenga per evitare il pagamento dei contributi. Cioè ci troviamo di fronte ad una posizione illegale di molte ditte che per evitare i suddetti pagamenti non forniscono lettere di incarico. Se noi venissimo ad accettare il principio di iscrivere al ruolo coloro che sono sprovvisti di detta lettera verremmo a sanzionare una illegalità; ci troviamo, infatti, di fronte ad una evasione del mandante, del datore di lavoro che sarebbe illogico sanzionare allargando le maglie del disegno di legge che stiamo discu-

tendo. Per eliminare l'inconveniente lamentato dal senatore Fusi sarebbe opportuno intervenire per altra via che non sia quella della disposizione legislativa, ad esempio attraverso un ordine del giorno o qualcosa di simile. Ho approfondito l'argomento e ritengo che non vi sia altro modo per venirne a capo.

A conclusione, torno a ripetere che sono favorevole al provvedimento e, ringraziando i colleghi per la loro attenzione, ne ripropongo alla Commissione l'approvazione.

F U S I . Il problema illustrato dal collega Catellani deriva da una situazione che in linea di principio può essere giusta, ma in linea di fatto non lo è: prima di tutto perchè l'articolo 5 della legge a cui ci si riferisce ha dato luogo a interpretazioni divergenti (ad esempio, in Toscana, la Commissione di Livorno ha iscritto al ruolo i piazzisti e i viaggiatori di commercio sprovvisti di lettera di incarico, mentre le Commissioni di altre province, (vedi Grosseto, non vogliono procedere a tale iscrizione) e, poi, perchè si tratta per lo più di persone anziane che svolgono questa professione da venti, trenta anni e rappresentano sei, sette, a volte anche dieci ditte. Queste persone proprio perchè non sono rappresentanti di una sola grossa ditta difficilmente riescono ad ottenere la lettera di incarico, e se già in passato si sono trovate in difficoltà tanto più vi si trovano oggi data l'età avanzata che rappresenta purtroppo un ostacolo all'ottenimento della lettera di incarico dalle ditte che preferiscono personale giovane per esplicare tale attività.

Già all'epoca della discussione della legge n. 316, sia il ministro Andreotti, sia lo stesso relatore della legge senatore Banfi avevano sollevato numerose perplessità, sulla formulazione dell'articolo 5, tanto che si era giunti alla conclusione — questo per lo meno era il contenuto dell'intervento dell'onorevole Andreotti — di rimandare alle norme di attuazione la interpretazione pratica di detto articolo, alla quale avrebbero dovuto attenersi le Commissioni provinciali. In quella occasione si disse anche che si sarebbe tenuto conto della categoria dei piazzisti e dei viaggiatori di commercio non prov-

visti di lettera di incarico cosicchè le Commissioni provinciali avrebbero avuto un sistema univoco a cui attenersi anche in questi casi. Questa decisione è stata elusa e le Commissioni provinciali stanno prendendo posizioni contrastanti.

A questo punto, poichè si sta modificando l'articolo 5, propongo di inserire nella legge una norma che si avvalga del principio innovatore della legge e allo stesso tempo impedisca di danneggiare questa categoria di lavoratori. Io non pretendo — nè so se è possibile — che a questo si pervenga mediante il presente provvedimento: sarebbe comunque sufficiente in questa sede un impegno da parte del rappresentante del Governo ad esaminare al più presto il problema in modo da fornire un'indicazione di massima alle Commissioni provinciali che debbono provvedere all'iscrizione. Torno a ripetere che la questione riguarda una categoria composta da un numero limitato di persone disperse per tutta l'Italia e prive di una qualsiasi organizzazione a carattere nazionale: è evidente quindi che la soluzione di questo problema riveste, oltre agli altri aspetti, un carattere umano soprattutto se si considera che per la maggior parte — come ho già detto in precedenza — si tratta di persone in età piuttosto avanzata che hanno sempre esercitato questo mestiere e che oggi verrebbero invece a trovarsi in notevoli difficoltà.

S O T G I U . Se non ho mal capito, con il presente disegno di legge si intende facilitare il compito delle Commissioni provinciali affinchè queste possano procedere in modo certo e senza equivoci all'iscrizione dei rappresentanti di commercio nel ruolo transitorio di cui all'articolo 5 della più volte citata legge n. 316. La lettera d) di tale articolo prescrive infatti che possono essere iscritti al ruolo transitorio coloro che provano di « essere in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado »: pertanto, tutti coloro che, per essere più anziani, hanno completato la loro istruzione prima che fosse esteso l'obbligo scolastico fino al quattordicesimo anno di età e cioè hanno conseguito soltanto la licenza di 5ª elemen-

tare, in base a tale disposizione ne rimarrebbero esclusi.

Ora, se — come credo — lo scopo del provvedimento è appunto quello di facilitare le cose, a me sembra — posso naturalmente sbagliare — che l'attuale dizione dell'articolo unico in esame « essere in possesso del titolo di studio di scuola dell'obbligo » non elimini gli inconvenienti lamentati: attualmente infatti la scuola dell'obbligo è quella che è, ma non è possibile che la Commissione, approvando tale dizione, stabilisca che, poichè in passato era obbligatoria solo la licenza di 5ª elementare, è sufficiente per l'iscrizione di cui trattasi soltanto il possesso di quest'ultimo titolo.

In altri termini, anche se per il presente riteniamo necessario un titolo di studio più elevato, possiamo anche essere favorevoli all'iscrizione di chi, pur avendo conseguito soltanto la licenza di 5ª elementare, ha raggiunto i 50-60 anni di età esercitando sempre questa professione: ma siamo però del parere che si debba adottare una dizione più chiara di quell'attuale che, a nostro modo di vedere, aggrava e non migliora la situazione.

Z A N N I N I . Ho anche io le stesse preoccupazioni testè manifestate dal senatore Sotgiu: pertanto, pur condividendo quanto detto dal relatore, senatore Catellani, proporrei di aggiungere all'articolo unico in esame, dopo le parole « scuola dell'obbligo », le altre « stabilito per legge all'epoca in cui l'interessato ha iniziato il lavoro ».

C A T E L L A N I , *relatore*. Questa nuova dizione, secondo me, è restrittiva e porterebbe all'esclusione di chi, avendo ad esempio 60 anni, volesse iniziare ora ad esercitare questa professione.

Z A N N I N I . Mi sembra improbabile però che un uomo a 60 anni voglia intraprendere una nuova carriera.

C A T E L L A N I , *relatore*. È improbabile, ma non impossibile.

Z A N N I N I . In un sistema libero come il nostro indubbiamente ognuno può in-

traprendere quando vuole qualsiasi tipo di lavoro. Tuttavia, trattandosi di una categoria che deve essere opportunamente disciplinata con norme chiare e precise, mi sembra che la dizione da me suggerita sia preferibile a quella attuale.

Come sostiene il senatore Catellani, si può certamente verificare che una persona di 60 anni in pensione, pur di non rimanere inattiva, intraprenda questa nuova professione: e evidente però che in questo caso non ci troviamo di fronte alla necessità dell'iscrizione nei ruoli in quanto l'interessato gode già di una pensione.

C A T E L L A N I , *relatore*. L'iscrizione è sempre necessaria poichè altrimenti si eserciterebbe la professione in modo abusivo.

Tengo comunque a precisare che non ho nulla in contrario — se effettivamente la dizione dell'articolo unico in esame, come ha rilevato il senatore Sotgiu, è tutt'altro che chiarificatrice — ad adottare una nuova formula che espliciti chiaramente il fatto che per l'iscrizione nei ruoli si deve essere in possesso del titolo della scuola dell'obbligo valevole nel momento in cui l'interessato ha terminato gli studi.

S O T G I U . A mio parere, si dovrebbe dire invece: « valevole al momento in cui ha iniziato l'attività ».

C A T E L L A N I , *relatore*. Questa dizione — come ho già avuto modo di rilevare poc'anzi — è, a mio avviso, restrittiva in quanto escluderebbe dall'iscrizione chi volesse iniziare in età matura questa nuova attività: e noi vogliamo al contrario adottare una formula che permetta di sanare proprio la posizione delle persone anziane. Per lo meno questo mi sembra lo spirito dell'emendamento che si intende introdurre.

M A M M I ' , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ho qui con me un appunto, redatto nel solito stile burocratico e quindi piuttosto oscuro, che mi sembra parta da un'interpretazione della modificazione che è proprio l'interpretazione che ha fatto nascere il dubbio qui

sollevato: in esso si dice che la disposizione non sembra da assecondare in quanto non consente a coloro i quali abbiano completato la loro istruzione prima che l'obbligo scolastico, sancito dalle vigenti disposizioni di legge, fosse portato a quattordicesimo anno di età, l'esercizio della disciplina professionale di cui trattasi. Ora, il problema che sorge si proietta anche in prospettiva perchè in futuro si potrebbe evidentemente elevare la scuola dell'obbligo ad età superiori ai 14 anni. Sugerirei pertanto una nuova dizione da sostituire a quell'attuale (non sufficientemente meditata perchè nata in questo momento) del seguente tenore: « d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo conseguendone il titolo », facendosi in tal modo riferimento agli impegni che erano in essere al momento in cui il soggetto richiedente era in età scolare.

Mi sembra che con una dizione di questo genere non dovrebbe più sussistere quel dubbio di interpretazione che è stato in precedenza manifestato, consentendosi di esercitare questa professione anche a colui che a 60 anni decida di intraprenderla con il possesso della sola licenza elementare, che costituiva il suo obbligo all'età in cui andava a scuola.

C A T E L L A N I , *relatore*. Forse si potrebbe adottare una formula ancora più chiara inserendo addirittura le date e quindi dicendo: « essere in possesso fino al periodo « x » della licenza elementare e dopo del titolo di scuola secondaria di primo grado ».

B R U G G E R . Sono favorevole alla dizione suggerita dall'onorevole Sottosegretario in quanto in essa si fa riferimento anche al conseguimento del titolo, escludendo quindi i casi in cui l'obbligo scolastico sia stato assolto senza però che sia stato raggiunto il titolo relativo.

Z A N N I N I . Anche io concordo con questa dizione.

S O T G I U . Mi permetto di fare un'osservazione. Senza dubbio la formula sugge-

rita dal Sottosegretario di Stato è migliore di quella proposta nel disegno di legge. Essa però fa sorgere un problema, secondo me da valutare attentamente perchè potrebbe introdurre delle disparità di condizioni tra cittadini, in quanto chiarisce la situazione, diciamo così, sino ad oggi. Colui che desiderasse intraprendere *ex novo* questa professione quale titolo di studio infatti deve avere.

P R E S I D E N T E . Quello della scuola dell'obbligo del momento in cui era in età scolare.

S O T G I U . Anche se per ipotesi avesse compiuto gli studi quando la scuola dell'obbligo giungeva solo alla 5ª elementare?

M A M M I ' , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Io do un'altra interpretazione. Quando dico: « avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo conseguendone il titolo » mi riferisco all'impegno in essere nel momento in cui il soggetto era in età scolare: in altri termini, se oggi un sessantenne che ha solo la licenza elementare vuole intraprendere questa attività, a mio giudizio, lo può fare perchè già ha assolto i suoi impegni scolastici e non possiamo quindi addossargli gli impegni scolastici attuali.

Z A N N I N I . A me pare che l'espressione « avere assolto » risolva senz'altro le nostre preoccupazioni.

S O T G I U . Oggi si potrebbe iscrivere, per ipotesi, una persona di 25 anni per la quale il titolo di studio deve essere quello della terza media e una persona di 55 anni per la quale invece il titolo di studio è quello della 5ª elementare.

M A M M I ' , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Finchè si tratta di fare una sanatoria si può accettare questa differenza, ma quando si pensa al futuro una soluzione di questo tipo può destare qualche preoccupazione...

ZANNINI. La dizione « l'aver assolto », spostandola nel futuro, va considerata proprio in relazione alla scuola dell'obbligo.

MAMMI', *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. In effetti, a me sembra che anche se lo Stato non obbliga il cinquantenne a frequentare e a conseguire il relativo titolo, costui non può trovarsi in condizioni di disparità con il ventenne che è obbligato alla frequenza di altre classi. Cioè il cinquantenne dice: « Io ho frequentato la scuola dell'obbligo secondo quello che tu, Stato, pretendevi quando ero in età scolare ». Possiamo perciò fare un riferimento al titolo di studio di scuola dell'obbligo previsto al momento dell'età scolare dell'interessato.

CATELLANI, *relatore*. Un'aggiunta del genere, anche se può essere superflua, ribadisce con chiarezza il concetto. Cerchiamo di rendere il testo il più chiaro possibile; non facciamo una leggina che, poi, possa destare problemi di interpretazione.

PRESIDENTE. Penso che sia superfluo, però se lo vogliamo includere bisognerebbe dire all'incirca: « aver assolto nel momento dell'età scolare dell'interessato gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo ».

MAMMI', *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Bisogna però tener presente che gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo possono anche essere assolti in età non più scolare.

BRUGGER. Cioè un sessantenne che non ha il titolo della quinta elementare, oggi dovrebbe acquisire il titolo della terza media.

MAMMI', *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per ovviare a questo inconveniente propongo la seguente formula: « d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il

relativo titolo ». Il che significa che si può conseguire il titolo anche successivamente, ma sempre con riferimento a quello che era l'obbligo nell'età scolare dell'interessato.

CATELLANI, *relatore*. È senz'altro una dizione più chiara di quella precedente. Sono d'accordo.

FUSI. A questo punto desidero ricordare il problema da me sollevato e chiedo alla Commissione e al Sottosegretario quale soluzione si potrebbe eventualmente prospettare.

PRESIDENTE. Il problema è stato posto relativamente alla particolare situazione di persone che senza lettere di incarico spesso svolgono incarichi e rappresentanze per conto di aziende per un lavoro più proficuo, come avviene specialmente nel campo dei prodotti farmaceutici. Ora si deve trovare il modo perchè anche costoro fruiscano dell'iscrizione in ruolo prevista dalla legge n. 316, nonostante la loro posizione che indubbiamente crea delle difficoltà. Mi pare che il problema meriterebbe un approfondimento; sarebbe opportuno che il Ministero lo esaminasse attentamente. L'onorevole Sottosegretario potrebbe, poi, tornare a riferirci in merito per trovare, insieme a noi, una soluzione di ordine tecnico e legislativo.

FUSI. C'è già una risposta del Ministro che esclude questa possibilità, forse perchè il problema non è stato valutato in termini reali. Detto problema, inoltre, non è stato sollevato soltanto in occasione della discussione di questo disegno di legge, ma è stato sollevato precedentemente, e nella nostra interpretazione si chiedeva che il Ministro desse delle disposizioni alle Commissioni provinciali in modo che da parte loro vi fosse unità di atteggiamento. Questo suggerimento può essere rinnovato, e si può fissare un termine; si può dire che le Commissioni provinciali possono iscrivere in ruolo i piazzisti e i viaggiatori di commercio, fino ad una determinata data perchè si tratta di salvaguardare queste persone fino ad una determinata data, sulla base di una documen-

tazione attendibile. Questo perchè vi sono rappresentanti di commercio che hanno 55-60 anni e svolgono quest'attività da 30 anni.

C A T E L L A N I , *relatore*. Ma le ditte sono obbligate a rilasciare la lettera di incarico.

P R E S I D E N T E . Il senatore Fusi ha ribadito una sua valutazione in termini che sono conseguenti alla prima interrogazione da lui fatta al Ministero. Sarei perciò del parere di ascoltare l'onorevole Sottosegretario affinché ci dica qual è la sua valutazione.

M A M M I ' , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Debbo confessare che il problema mi è nuovo e, in questo momento, non riesco a trovare neppure i suoi presupposti giuridici. Comunque, anche avendoli a disposizione, esprimerei il mio parere sempre con approssimazione. Inoltre vorrei sapere anche quale è stata la risposta all'interrogazione del senatore Fusi data dal Ministro dell'epoca.

Ad ogni modo mi sembra che il fissare una certa data a sanatoria . . .

F U S I . Il Ministro dell'epoca è Gava.

M A M M I ' , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Comunque, dicevo, mi sembra che il fissare una sanatoria fino ad una certa data non risolve il problema perchè sussiste sempre la possibilità di una rappresentanza plurima di varie ditte. In proposito, anzi, vorrei sapere: fra le varie ditte quale è quella la cui rappresentanza è prevalente, che si assume cioè l'incarico della lettera di affidamento e tutti gli oneri che essa comporta?

C A T E L L A N I , *relatore*. Ogni ditta dovrebbe rilasciare la lettera di incarico.

M A M M I ' , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Stando così le cose, sarei del parere di approfondire il problema per vedere come risolverlo, tenendo conto anche del fatto che esso ha carattere permanente in quanto riguarda anche il futuro. Un piazzista, infatti,

può sempre assumere la rappresentanza di più ditte e trovarsi nella stessa condizione di coloro che già esercitano questa funzione. Approfondiamo, pertanto, il problema e vediamo se bisogna risolverlo attraverso modificazioni legislative oppure se è sufficiente una circolare integrativa, in maniera che le Camere di commercio ne tengano conto nel momento in cui le Commissioni provinciali debbono svolgere questi accertamenti. Una volta fatta questa disamina, magari con la collaborazione del senatore Fusi, se cortesemente me la vorrà concedere, potremo riprendere l'esame del problema in Commissione, fra una settimana.

C A T E L L A N I , *relatore*. Ritengo che il problema non si possa risolvere con una legge; questo è già nello spirito della legge. Siamo di fronte ad un caso di evasione di ditte mandanti le quali si rifiutano di dare la lettera di incarico per non pagare i contributi.

M A M M I ' , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Nel caso che vi siano più ditte, quale si assume gli oneri di carattere contributivo?

C A T E L L A N I , *relatore*. Ogni ditta dovrebbe provvedere in base alle provvigioni che liquida; cioè i contributi sono in relazione alle provvigioni che vengono liquidate al rappresentante. La lettera di incarico, quindi, non è impegnativa perchè se il rappresentante non vende niente la ditta non paga niente.

M A M M I ' , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Chiarito questo punto, mi sembra . . .

C A T E L L A N I , *relatore*. Se me lo consente, desidererei chiarire ulteriormente tale punto dal momento che mi sono occupato a lungo di questo settore.

Come dicevo, siamo di fronte ad un caso di evasione: siccome i contributi sono parte a carico del rappresentante e parte a carico del mandante, la ditta che non dà la lettera di incarico fa lavorare queste persone e liquida le provvigioni senza pagare l'IGE e senza pagare i contributi all'ENASARCO.

È una questione, quindi, che non si può risolvere con legge; sarebbe veramente assurdo.

**PRESIDENTE**. L'onorevole Sottosegretario ha già detto che esaminerà l'opportunità di risolvere il problema mediante una circolare da inviare alle Commissioni provinciali...

**CATELLANI**, *relatore*. Sarebbe opportuno inviarla all'Associazione nazionale dei rappresentanti.

**FUSI**. Torno a far presente che il problema riguarda coloro che esercitano questa professione da molti anni perchè per il futuro è risolto.

**CATELLANI**, *relatore*. L'illegalità potrebbe riproporsi anche per il futuro.

**FUSI**. Per sanare tale situazione si potrebbe trovare una formulazione adeguata delimitando il periodo al quale si riferisce. Poichè dalla risposta che il Ministro dà alla mia interrogazione risulta che la Commissione nazionale che deve rivedere i ricorsi è stata registrata alla Corte dei conti l'8 settembre 1970, per cui in sostanza non è ancora entrata in funzione, mi sembra che sarebbe opportuna una norma interpretativa.

**MAMMI'**, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche in questo modo, però, mi pare che l'obiezione fatta dal senatore Catellani non venga superata. Se consentiamo, infatti, l'iscrizione all'Albo degli agenti e dei rappresentanti di commercio di coloro che svolgono questa attività da 20-30 anni senza lettera di incarico, consentiamo comunque l'evasione di carattere contributivo. Dal momento che i contributi debbono essere pagati in relazione alle provvigioni che vengono liquidate, per quale motivo ad un rappresentante che vende, ad esempio, una saponetta la ditta non deve dare la lettera di incarico, tenuto conto del fatto che il contributo che deve pagare è in rapporto alla vendita di quella saponetta?

**FUSI**. Uno potrebbe dire: io rappresento queste ditte...

**MAMMI'**, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La cosa è bilaterale. Non può esserci soltanto il rappresentante a dire: io rappresento questa ditta; anche la ditta deve dire: questa persona mi rappresenta. Se la ditta si rifiuta di dare la lettera di incarico, per l'iscrizione all'Albo viene a mancare l'elemento essenziale perchè, ripeto, non basta la dichiarazione unilaterale del rappresentante ma ci vuole anche quella di chi è rappresentato. Soltanto in questo modo scaturiscono tutti gli oneri di carattere contributivo.

**FUSI**. Mi riservo, allora, onorevole Sottosegretario, di farle pervenire qualche ricorso con le relative argomentazioni.

**PRESIDENTE**. Restiamo d'accordo allora che il Sottosegretario esaminerà la questione con il senatore Fusi e con il senatore Catellani, che è particolarmente esperto in questo settore, per portarci, poi, la prossima settimana la proposta risolutiva in Commissione.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Ricordo alla Commissione che il rappresentante del Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo unico del disegno di legge con il seguente:

*Articolo unico*

La lettera d) dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 316, è sostituita dalla seguente:

« d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo.

Lo metto ai voti.  
(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11,30.*